

Informativa Studio Fantinello Carlo

n. 5 del 09/04/2024

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Assenza di corrispettivi a zero con Documento commerciale online

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alle operazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi che devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Certificazione corrispettivi: RT o Documento commerciale online

Premessa

La graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici è iniziata dal 1° luglio 2019.

Dal 1° gennaio 2021 scontrini e ricevute sono definitivamente sostituiti da un documento commerciale, che può essere emesso utilizzando un Registratore Telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Da ricordare...



Chi effettua operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate", per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all'Agenzia delle Entrate. Questo obbligo è scattato dal 1° luglio 2019 per gli operatori economici che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro e al 1° gennaio 2020 per gli altri.

Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che in precedenza emettevano ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.)

Come certificare i corrispettivi

La certificazione dei corrispettivi può avvenire per il tramite di:

- un Registratore Telematico, oppure
- dell'applicazione web messa gratuitamente a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate: "Documento commerciale online".



NOTA BENE - L'applicazione web "Documento commerciale online" - nonostante sia un servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate - continua a essere poco conosciuto anche da parte di soggetti verificatori, che si aspettano di riscontrare nello SDI le risultanze del Registratore Telematico, ovvero la presenza di flussi che certificano i corrispettivi giornalieri conseguiti, ma anche di flussi che documentano i "corrispettivi a zero", che sono invece assenti in caso di utilizzo dell'applicazione web. Da qui la possibilità che vengano - non correttamente - mosse delle contestazioni al contribuente.

Quale modalità scegliere?

Il contribuente può scegliere liberamente quale dei due strumenti utilizzare. **È importante sapere che non sono alternativi ma possono coesistere.**



Per esempio...

Un commerciante può dotarsi del Registratore Telematico nel punto vendita e, allo stesso tempo, utilizzare il documento commerciale online qualora si trovi nella necessità di certificare un corrispettivo al di fuori dei locali, per esempio in occasione di una fiera o di un servizio prestato a domicilio.

Nel caso di coesione, nel "totale dei corrispettivi" che risulterà nel Sistema di Interscambio (SDI) **le risultanze saranno pari al totale dei corrispettivi certificati utilizzando sia il Registratore Telematico che l'applicazione web.**

Quali differenze

La logica del Registratore Telematico e quella del Documento commerciale online sono completamente diverse.

**Registratore
Telematico**



- 1)** i corrispettivi vengono memorizzati direttamente nella macchina (che può funzionare anche senza rete internet al momento dell'emissione);
- 2)** è obbligatorio chiudere la cassa e procedere alla trasmissione di un file con il totale dei corrispettivi giornalieri (entro 12 gg)

**Documento
commerciale online**



INFORMA – In assenza di corrispettivi la macchina trasmette un file di “corrispettivi a zero”. Questo per far comprendere allo SDI che non si tratta di omessa trasmissione ma di assenza di corrispettivi.

1) non è dovuta nessuna trasmissione post emissione del documento commerciale.

Lo scontrino viene imputato direttamente nello SDI e memorizzato in tempo reale nei server dell’Agenzia delle Entrate.

Dunque, **non esiste alcuna procedura di chiusura cassa, né alcuna necessità né previsione normativa che imponga di evidenziare eventuali corrispettivi a zero.**

In caso di utilizzo del documento commerciale online, l’assenza di righe di “corrispettivi a zero” nella totalizzazione dei corrispettivi potrebbe generare quale confusione.



RICORDA – Questa applicazione è poco conosciuta sia dai contribuenti che dai verificatori.

Qualora si verificasse, come si può chiarire l’equivoco? Ricorrendo a una semplice autotutela. L’autotutela, inoltre, è necessaria se il contribuente decide legittimamente di certificare i corrispettivi emettendo fattura al posto del documento commerciale.



RICORDA – Indipendentemente dalla modalità scelta per certificare i corrispettivi, i dati devono essere memorizzati in contemporanea al momento di ultimazione o effettuazione dell’operazione, coincidente con il pagamento o la consegna del bene.

È necessaria la consegna al cliente dei documenti che attestano l’operazione, sia che si tratti di fattura o di documento commerciale.

Consiglio...

Per quanto non obbligatorio, si consiglia di consegnare sempre e comunque il documento commerciale o fattura al cessionario/committente, così da poter documentare nell’immediato l’avvenuta emissione dello stesso in caso di controllo.

Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.

STUDIO FANTINELLO CARLO